



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL'UMANITA' SCARL



**GAL TERRE
ASTIGIANE** nelle Colline
Patrimonio
dell'Umanità

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: "IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO
NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL'UMANITA'"

AMBITO TEMATICO: "SVILUPPO ED INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)

MISURA 4 -SOTTOMISURA 4.1 e 4.2

**OPERAZIONE 4.1.1 "MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE
AZIENDE AGRICOLE"**

OPERAZIONE 4.2.1 "TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI"

Bando n. 3 /2022

Errata corrige 3, approvata nella seduta del Consiglio di amministrazione del 02.12.2022

Il Gal in merito al Bando Pubblico MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)- Misura 19 -Sottomisura 19.2 - Operazione 4.1.1 e 4.2.1 alla luce inoltre della comunicazione della Regione Piemonte del 04.11.2022, comunica che vengono modificati i paragrafi 15, 24 e 42.3

II PARTE: INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE OPERAZIONI OPERAZIONE 4.1.1 “MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO GLOBALE E DELLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE”

15. Limiti di investimento (min e max)

La spesa **massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto è pari a € 80.000,00.

La spesa **minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra, è pari a € 5.000,00.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo, ad eccezione di economie derivanti da scontistica che non comportino modifiche al raggiungimento dell'obiettivo del progetto ammesso.

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Variante (secondo quanto precisato al paragrafo 41 e seguenti) e dovranno essere **preventivamente** approvati e autorizzati dal GAL.

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le economie come descritto in precedenza.

OPERAZIONE 4.2.1 “TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI”

24. Limiti di investimento (min e max)

La **spesa massima ammissibile a contributo**, riferita comunque ad un intervento in sé concluso ed autonomo nello svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto non deve superare gli 80.000,00 €.

La **spesa minima ammissibile a contributo**, alle stesse condizioni di cui sopra non deve essere sotto i 5.000,00 €.

Non saranno ammesse a contributo le domande la cui spesa minima ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, considerati eventuali stralci di spese non pertinenti, venga determinata in una cifra inferiore al limite minimo di spesa.

Il non raggiungimento della soglia minima di spesa, in sede presentazione della domanda di pagamento, comporta la revoca del contributo.

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati e approvati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Eventuali variazioni del contenuto e dei costi del progetto dovranno essere oggetto di Variante (secondo quanto precisato al paragrafo 41 e seguenti) e dovranno essere **preventivamente** approvati e autorizzati dal GAL.

In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno,

42. Varianti

42.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, anche con annullamento di voci di spesa contenute nella domanda di aiuto e/o inserimento di nuove voci che non siano strettamente correlate all'intervento a cui sono collegate, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che sia garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1. gli adattamenti tecnico-economici come di seguito descritti.

I richiedenti possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- ✓ rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
- ✓ rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- ✓ confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- ✓ non comprendere nuove voci di spesa;
- ✓ non comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso nonché una riduzione del punteggio di merito;
- ✓ rappresentare al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

Per calcolare l'entità dell'adattamento tecnico-economico (con massimale del 20%), l'importo massimo dello scostamento in aumento di una o più voci di spesa già esistenti non può superare complessivamente il 20% della spesa ammessa (eventualmente anche a seguito di variante); tale importo chiaramente andrà a

compensare una riduzione di pari entità o superiore per una o più altre voci di spesa. Non sono ammesse variazioni in aumento della spesa ammessa.

Gli adattamenti tecnico-economici non comportano una richiesta telematica sul SIAP al GAL.

2. I cambi di fornitore (da documentare con ulteriori richieste di preventivi);
3. Le volture delle domande ad altri soggetti, a seguiti di trasformazione aziendale, cessione/fusione/incorporazione, variazione di ragione sociale, insediamento di eredi, ecc. (per tali procedure si richiede la semplice variazione di intestazione del beneficiario) a condizione che sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria. (Questo punto vale per l'azienda).

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Possono essere utilizzate per le varianti, alle condizioni sopra definite, sconti applicati dai fornitori.

Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al 70% (coerente con il par.13) del costo totale ammesso a contributo in fase di iniziale presentazione della domanda di sostegno.

42.2 Presentazione della domanda di variante

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alle domande istruite e finanziate.

Il beneficiario può presentare al massimo 2 richieste di variante per ciascuna domanda di contributo.

Il beneficiario deve inoltrare, tramite SIAP, un'apposita domanda di variante corredata da:

- a. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato dal Gal;
- b. documentazione di cui al paragrafo 34.2 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
- c. quadro di confronto chiaro ed esplicito, tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. I Computi Metrici, a partire da quello presentato in allegato alla domanda di sostegno, devono essere confrontabili in dettaglio voce per voce e redatti utilizzando la stessa edizione del prezzario regionale.

Le varianti devono sempre essere richieste al GAL e da questo approvate; l'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante eseguiti prima della presentazione su SIAP della domanda di variante sono effettuati a totale rischio e pericolo del beneficiario che non potrà pretendere alcun beneficio in caso di respingimento parziale o totale della variante.

42.3 Istruttoria della domanda di variante

L'organo istruttorio delle domande di sostegno istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso. La variante è autorizzata a condizione che:

- a. la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- b. rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative del presentebando;
- c. non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domandefinanziate;
- d. non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- e. eventuali economie di spesa (derivanti da ribassi d'asta e da sconti applicati dai fornitori) vengano impiegate ESCLUSIVAMENTE per la realizzazione di interventi coerenti con le finalità del progetto originario.

L'esito dell'istruttoria è sottoposto dall'organo istruttore ad approvazione o ratifica del CdA del Gal e comunicato tempestivamente al beneficiario.

Il beneficiario che esegua le varianti ~~preventivamente richieste al Gal, ma~~ senza attendere l'autorizzazione del Gal si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la

variante non sia stata successivamente autorizzata dal Gal.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente, fatto salvo quanto specificato al paragrafo 42.1.